



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA n. 24

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

- con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la n. 17 del 4.4.2020 concernente ulteriori specifiche misure per il territorio del Comune di Venafro;

- con D.P.C.M. in data 08/03/2020, con D.P.C.M. del 9/3/2020, D.P.C.M. dell'11/3/2020 e D.P.C.M. del 22/3/2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 e ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- con D.P.C.M. dell'11/3/2020 sono state disposte limitazioni alle attività produttive, con validità fino al 25/3/2020;

- con D.P.C.M. del 1° aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20.3.2020 e dell'ordinanza del 28.3.2020 dei Ministri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci al 3.4.2020, sono state prorogate fino al 13/4/2020

RICHIAMATO CHE:

- con propria **ordinanza n. 12 del 10/3/2020** si disponeva:

«1) fino al 4 aprile 2020 è sospeso lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì e del sabato;

2) è disposta la chiusura delle palestre e centri sportivi annessi agli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado; i sig.ri Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati provvederanno alla materiale chiusura;

3) è disposta la chiusura della palestra comunale di via Pedemontana»;

- con propria **ordinanza n. 14 del 13/3/2020** si disponeva:

«la sospensione, con effetto immediato e sino alla data del 3 aprile 2020, del pagamento dei ticket sugli stalli individuati con le delibere di G.C. n. 105 del 14/07/2016 e n. 17 del 9/2/2017 istitutive delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) sull'intero territorio comunale»;

- con propria **ordinanza n. 15 del 13/3/2020** si disponeva:

«immediatamente e fino al 3 aprile 2020 è disposta la chiusura al pubblico della villa comunale e del cimitero comunale, salvi, per quest'ultimo, i casi di necessità legati ai servizi essenziali cimiteriali»;

- con propria **ordinanza n. 16 del 18/3/2020** si disponeva:

«1) è disposta la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale rientrante nel territorio del Comune di Venafro;

2) è disposta la sospensione, su tutto il territorio comunale, di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, new slot, gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.»;

- con propria **ordinanza n. 17 del 20/3/2020** si disponeva:

«1) a far data dal 21 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo 2020 compreso, gli esercizi in cui vengono svolte le seguenti attività, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11/3/2020:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, a esclusione del tabacco (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

potranno restare aperti al pubblico non oltre i seguenti orari:

A) dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

B) domenica: chiusura;

2) a far data dal 22 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo 2020 compreso, gli esercizi in cui vengono svolte le seguenti attività, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11/3/2020:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

potranno restare aperti al pubblico non oltre i seguenti orari:

A) nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

B) nelle giornate del martedì, del giovedì, del sabato e della domenica: chiusura;

3) a far data dal 22 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo 2020 compreso, le limitazioni di cui al precedente punto 2) si applicano anche alle attività, di cui all'allegato 2 del D.P.C.M. dell'11/3/2020;

4) a far data dal 22 Marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso gli spostamenti per la gestione quotidiana degli animali domestici saranno considerati necessari e, quindi, consentiti se limitati all'area avente distanza di non oltre 300 metri dalla propria abitazione»;

*- con propria **ordinanza n. 18 del 21/3/2020** si disponeva:*

«a modifica dell'ordinanza n. 17 del 20/3/2020, non rientrano nelle limitazioni di cui alla predetta ordinanza le seguenti attività, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11/3/2020:

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati»;

*- con propria **ordinanza n. 19 del 25/3/2020** si disponeva:*

«fino al 3 aprile 2020:


1) le previsioni di cui all'ordinanza n. 17 del 20/3/2020, come precisata con ordinanza sindacale n. 18 del 21/3/2020, sono prorogate in relazione alle attività produttive attualmente consentite;

2) i tabacchi possono essere venduti con distributori automatici senza limiti di orari e giorni, fermi i limiti stabiliti per l'apertura al pubblico delle rispettive attività di rivendita;

3) la previsione di cui al precedente punto 2) costituisce anche interpretazione autentica dell'ordinanza sindacale n. 17 del 20/3/2020»;

RICHIAMATO, altresì, CHE:

*- con propria **ordinanza n. 22 del 2/4/2020** si disponeva:*



«le previsioni di cui alle ordinanze sindacali n. 12 del 10/3/2020, n. 14 del 13/3/2020, n. 15 del 13/3/2020, n. 16 del 18/3/2020, n. 17 del 20/3/2020, n. 18 del 21/3/2020 e n. 19 del 25/3/2020 sono prorogate fino al 13 aprile 2020 in relazione alle attività attualmente consentite dalle disposizioni statali e regionali vigenti»;

CONSIDERATO CHE:

- con D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state disposte ulteriori previsioni per contenere il contagio da COVID-19, con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;

RITENUTO, pertanto, di prorogare correlativamente fino al 3/5/2020 le previsioni delle ordinanze sindacali n. 12 del 10/3/2020, n. 14 del 13/3/2020, n. 15 del 13/3/2020 e n. 16 del 18/3/2020, nonché di limitare come in dispositivo gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio e delle attività di servizi per la persona consentiti, per tutte le motivazioni indicate nelle ordinanze n. 17 del 20/3/2020, n. 18 del 21/3/2020 e n. 19 del 25/3/2020 e, in particolare, onde evitare che in determinati orari gli spostamenti consentiti possano divenire pretesto per eludere di fatto le limitazioni vigenti;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

1) le previsioni di cui alle ordinanze sindacali n. 12 del 10/3/2020, n. 14 del 13/3/2020, n. 15 del 13/3/2020 e n. 16 del 18/3/2020 sono prorogate a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

2) a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio e di servizi per la persona consentiti, indicati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al D.P.C.M. 10 aprile 2020, sono limitati come segue:

A) i seguenti esercizi di commercio al dettaglio, di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 10 aprile 2020:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, a esclusione del tabacco (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

potranno restare aperti al pubblico non oltre le seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

- domenica e festivi: chiusura;

B) gli esercizi di commercio al dettaglio, di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 10 aprile 2020, diversi da quelli di cui alla precedente lett. A) e da quelli di cui alla successiva lett. C), nonché le attività di servizi alla persona, di cui all'allegato 2 al D.P.C.M. 10 aprile 2020, potranno restare aperti al pubblico non oltre le seguenti fasce orarie:

- nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

- nelle giornate del martedì, del giovedì, del sabato e della domenica (e festivi): chiusura;

C) le limitazioni di cui alle precedenti lettere A) e B) non si applicano alle seguenti attività, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 10/4/2020:

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

D) i tabacchi, le cui attività possono restare aperte al pubblico secondo i limiti di cui alla precedente lett. B), possono essere venduti con distributori automatici senza limiti di orari e giorni;

DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00, salvo le più gravi conseguente punite ai sensi dell'art. 452 del Codice Penale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, alla Provincia di Isernia, al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Statale Comprensivo "Don Giulio Testa", dell'Istituto Statale Comprensivo "L. Pilla" e dell'Istituto Statale Omnicomprensivo "A. Giordano".

La Polizia Locale è incaricata di provvedere all'inoltro immediato al concessionario del servizio di soste a pagamento, che dovrà assicurare la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, dalla Residenza Municipale, addì 11 aprile 2020.

IL SINDACO

Avv. Alfredo Ricci

